

Direzione Servizi agli Studenti Ufficio Esami di Stato

IL RETTORE

- VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTO il regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.445, in particolare gli articoli 2 e 6;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58, "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo", e in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alle modalità di svolgimento nonché di valutazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 108/2018 Prot. 51061 dell'08/03/2018 e l'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 maggio 2018 n. 58, in particolare per quel che riguarda i laureati e laureandi presso altri Atenei;
- VISTO l'art. 102, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, convertito in legge n. 27 del 24/04/2020, che, al comma 2, dispone : "I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445";
- VISTO il D.M. 9 aprile 2020 n. 12 che prevede all'art. 1: "Gli atenei sono autorizzati ad individuare le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all'art. 2 del d.m. n. 445/2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all'art. 3 del d.m. n. 58/2018, anche con modalità a distanza. 2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento del tirocinio, gli atenei dovranno in ogni caso garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento. Gli atenei dovranno altresì garantire il rispetto delle disposizioni normative previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del medesimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, del d.m. n. 445/2001 e dall'art. 3, commi 7 e 8, del d.m. n. 58/2018. 3. Il tirocinio deve essere in ogni caso svolto per il numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti, con la possibilità di conseguire i 15 CFU/la frequenza trimestrale e il relativo giudizio, con flessibilità nella divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale). 4. Ciascun ateneo, in accordo con l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di riferimento, può stabilire, senza pregiudicare la qualità della formazione, un rapporto tutor/tirocinante



diverso dal rapporto 1:1 con riguardo alla parte di tirocinio da svolgersi nell'area di medicina generale. 5. Qualora non sia reperibile per l'ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, il periodo di tirocinio dedicato allo specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, può essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera a) dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368;

- VISTO il D.M. 207 dell'8 giugno 2020 che ha previsto l'attivazione dei tirocini post lauream ex D.M. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medicochirurgo su istanza degli interessati "a sportello", e che dispone che le modalità operative di presentazione delle istanze sono definite dai singoli atenei nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare;
- VISTA la richiesta del dott. Fuda Domenico, natoomissis....., di attivazione del tirocinio ex d.m. n. 445/2001 finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo del 29/03/2021;
- VISTO il DR n. 285/2021 Prot. n. 99388 del 09/04/2021 di assegnazione dei Medici Tutor per lo svolgimento del tirocinio post-lauream ai sensi del DM 445/2000;
- VISTA la valutazione e il punteggio attribuito dai tutor al tirocinio, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, frequentato dal dott. Fuda Domenico di cui al libretto-diario;

DECRETA

- Art. 1) Sulla base della valutazione e del punteggio attribuito al tirocinio clinico di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, ovvero al periodo svolto presso il medico di Medicina Generale votoomissis....., al periodo svolto presso il reparto di Medicina Interna votoomissis....., al periodo svolto presso il reparto di Chirugia votoomissis....., il dott. FUDA DOMENICO,omissis..... è abilitato alla professione di medico chirurgo con la votazione diomissis.....
- Art. 2) Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo ufficiale di Ateneo.
- Art. 3) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo PEC: direzionelegale@pec.unimore.it.

Modena, 18 giugno 2021

IL RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro